



**COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione modifiche all'articolo 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 19:35 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare di Palazzo Vogtenhof.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco
STEFANI Cristina
ANDREIS Fabio
FURLAN Monika
PERMER Matteo
VANOLI Francesco
DALRI' Mirco
MELCHIORI Maria Grazia
TONIOLLI Laura
ZANDONAI Matteo
ZANOTELLI Alessia
DORIGATI Salvatore
CALOVI Denny
LUCHIN Lucio
RISSER Claudio
LOTTO Alessandro
ZAPPINI Claudio
FILIPPI Giulia

assenti	
Giust.	Ingiust
X	
X	

Assiste il Segretario comunale avv. Enrico Sartori.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Laura Toniolli nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche all'articolo 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2014 è stato deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con la medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (ciò significa che continua ad essere applicata nel territorio comunale di Mezzocorona la cosiddetta tariffa puntuale).

Nel corso dell'anno 2024, sul territorio comunale è previsto di riorganizzare il sistema di raccolta rifiuti con l'introduzione del servizio denominato "porta a porta di prossimità"; il nuovo sistema prevede il posizionamento di appositi cassonetti per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto, apribili con tessera magnetica personale per ciascun utente, al fine di conseguire una miglior qualità delle raccolte differenziate ed un contenimento dei costi di raccolta.

Considerato come la peculiarità della località Monte di Mezzocorona renda impossibile prevedere in loco la predisposizione di un'isola di prossimità dedicata alle utenze domestiche e non domestiche ivi situate; alla luce quindi delle evidenti limitazioni logistiche per il raggiungimento di tali utenze, risulta particolarmente complicato garantire un servizio specificatamente dedicato di raccolta dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, senza che ciò comporti inevitabilmente un considerevole aumento dei costi del servizio.

Vagliate pertanto tutte le possibili soluzioni, con la collaborazione dell'ente gestore ASIA, in ultima analisi è stata individuata presso il parcheggio della stazione Trento-Malè (fermata "La Borgata") la postazione dell'isola ecologica a servizio delle utenze domestiche site al Monte; mentre per le utenze non domestiche l'isola individuata è quella sita presso il Centro di raccolta materiali in viale Fenice, destinata a tutte le aziende (CRH24).

A fronte di questo inevitabile disagio e maggior onere a carico degli utenti del Monte, si ritiene pertanto opportuno prevedere una riduzione tariffaria specifica, che possa quindi essere commisurata al diverso livello di prestazione svolta.

Alla luce di quanto sopra, in conseguenza delle nuove modalità di espletamento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, si rende ora necessario modificare l'articolo 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevedendo per le utenze site in località Monte, la riduzione della "quota fissa" della tariffa nella misura pari al 50%.

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) ed alla tariffa corrispettiva, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale", come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 in recepimento delle direttive comunitarie n. 851/2018 e n. 852/2018.

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30.04.2014 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 13 del 27.04.2023.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Precisato che:

- il Comune di Mezzocorona applica il prelievo sui rifiuti di natura tariffaria, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della tariffa rifiuti è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione della tariffa rifiuti e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;
- l'art. 3 c. 5 quinquies del D.L. “Milleproroghe” – Decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno.

Valutate le suddette proposte di modifica meritevoli di recepimento, si rende opportuno adeguare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti, modificando l'articolo 17, così come evidenziato nell'allegato A della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata la relazione sopra premessa;

Acquisito i seguenti pareri:

- “Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale – avv. Enrico Sartori.
- “Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
Parere reso dalla Capoufficio ragioneria – rag. Sonia Giovannini.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- l'art. 52 del D.lg. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo statuto comunale.

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Gruppo consiliare Prospettiva Comune) su 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, così come accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

1. **di modificare**, per quanto esposto in premessa, l'articolo 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come evidenziato nell'allegato A che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** il nuovo testo "coordinato" del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da allegato B, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che le modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, di cui al presente provvedimento, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024;
4. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, a seguito di distinta votazione con esito: favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Gruppo consiliare Prospettiva Comune).

* * * *

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) *I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.*

(**) *Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 3/5/2024 al 13/5/2024).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Laura Toniolli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avvocato Enrico Sartori
f.to digitalmente